



Comune di Vigarano Mainarda

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.R.G. 23 del 14-01-2025

Ufficio: SETTORE I AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI E NOTIFICAZIONI
Numero di Settore: 7

Oggetto: CONFERMA INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI, IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021 PER L'ANNO 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- l'art. 82 del D.Lgs. 267/00 a norma del quale gli amministratori comunali (Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale) hanno diritto a percepire un'indennità per la funzione svolta, determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; - il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 04.04.2000 recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali;

- l'art. 1, comma 54, lett. a), della legge n. 266/2005 che dispone, a far data dal 1° gennaio 2006, la riduzione del 10% delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e ai componenti della giunta rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/09/2005;

- l'articolo 1, commi da 583 e 587, della l. nr. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che detta disposizioni in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori, prevedendo un incremento percentuale, proporzionato alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni;

VISTO che la citata l. nr. 234/2021 prevede in particolare:

- al comma 583 dell'art. 1 della l. n. 234/2021, quanto segue:

“ A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani; b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.”

- al comma 584 che "In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio";

- al comma 585 che "Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119";

- al comma 586 che "A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";

DATO ATTO che in data 17/02/2022, in occasione di apposita seduta, la Giunta Comunale, esaminata l'informativa redatta dalla Responsabile del Settore Affari Generali, conservata agli atti d'ufficio, ha deciso di procedere all'applicazione del comma 584 dell'art. 1 della L. n. 234/2021 – Legge di Bilancio 2022 nella gradualità prevista dalla norma per gli anni 2022 e 2023 ed a regime dall'anno 2024;

EVIDENZIATO che:

la collocazione del Comune di Vigarano Mainarda rientra nella Fascia g) 29% per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000;

RICHIAMATE la determinazione n° 114 del 08/04/2022, avente ad oggetto "DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER L'ANNO 2022 IN APPLICAZIONE DEI COMMII DA 583 A 587 DELL'ART. 1 DELLA L.N. 234 DEL 30.12.2021-LEGGE DI BILANCIO 2022.

VISTO:

- il parere reso dal Ministero dell'Interno del 18 marzo 2021, secondo cui le indennità di funzione vengono rapportate ad una popolazione intesa in senso dinamico, rappresentata dai dati di più recente acquisizione - la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, così come accertata dall'ISTAT- e non ad un dato statico, così come espresso dal censimento.

- la giurisprudenza contabile ha inteso rapportare le indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico (Corte dei Conti Sez. Veneto deliberazione n. 320/2013/PAR; Sez. Campania deliberazione n. 7/2015/PA; Sez. Puglia deliberazione n. 141/2016/PAR; Sez. Piemonte deliberazione n.94/2018/PAR);

PRESO ATTO che è stata sottoposta all'attenzione del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, per il tramite della Prefettura di Ferrara, con prot. 10668 del 01/06/2022 una richiesta di chiarimenti sulla determinazione delle indennità spettanti agli amministratori del Comune di Terre de Reno, ai sensi dei commi da 583 a 587 dell'art. 1 della L. n. 234/2021 – legge di bilancio 2022. Nello specifico è stato chiesto di fornire chiarimenti su quale sia il dato corretto sulla popolazione utile da prendere in considerazione ai fini della determinazione delle suddette indennità, ovvero se quello Istat alla data del 31 dicembre del penultimo anno di riferimento, considerato nel Dm interministeriale di riparto del fondo per le indennità dei sindaci ed amministratori, oppure, quello riferito all'ultimo censimento ufficiale dell'anno 2011, considerato per il sistema elettorale;

RITENUTO, con il presente atto, in applicazione di quanto stabilito dai commi 583, 584 e 585 dell'art. 1 della L. n. 234/2021 di confermare le indennità di funzione, in via generale, del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori del Comune di Vigarano Mainarda, per l'anno 2025, come di seguito indicato:

SINDACO, 4002

VICE SINDACO 2001 EURO

ASSESSORI 1800,90 EURO -

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA

Di confermare in applicazione di quanto stabilito dai commi 583, 584 e 585 dell'art. 1 della L. n. 234/2021 le indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori del Comune di Vigarano Mainarda, per l'anno 2025, in via generale, come di seguito indicato:

SINDACO, 4002

VICE SINDACO 2001 EURO

ASSESSORI 1800,90 EURO -

DI DARE ATTO che le indennità di funzione, così come sopra indicate, ai sensi dell'art. 82, comma 1 del TUEL 18.08.2000, n. 267, sono ridotte del 50% per i componenti della Giunta che sono lavoratori dipendenti e che non hanno richiesto l'aspettativa;

DI DARE ATTO che l'indennità di funzione non sarà corrisposta qualora sussista un divieto di cumulo con altra indennità;

DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile
Barbi Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.